**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**Atto di citazione**

Il Prof. Giacinto Auriti, residente in Roma ed ivi eletto domicilio alla Via A. Traversari n.55 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Marzano dal quale e' rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. Berardino Ciucci e al Dott. Proc. Antonio Pimpini, giusta procura in calce al presente atto.

**Premesso**

-che l'istante agisce in proprio quale cittadino italiano, e quale legale rappresentante dell'Associazione Culturale "Alternativa Sociale per la proprietà di Popolo" (ASSPP); -che, allo stato attuale, esiste una consuetudine interpretativa per cui, all'atto dell'emissione, la banca centrale mutua allo Stato italiano ed alla Collettività Nazionale, tutto il denaro che pone in circolazione;
-che a seguito di recenti ricerche scientifiche (cfr. Auriti Giacinto- L'Ordinamento Internazionale del Sistema Monetario- Edigrafitel Teramo, 1993) è stato dimostrato che la moneta ha valore perché è misura del valore.
-che, infatti, ogni unita di misura ha la qualità corrispondente a ciò che deve misurare: come il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza, la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore.
-che, pertanto, l'attività convenzionale e qui produttiva non solamente della misura del valore, ma anche del valore della misura: ciò che noi chiamiamo potere d'acquisto. Nella moneta si verifica un fenomeno analogo a quello dell'induzione fisica. Come nella dinamo l'energia meccanica causa l'energia elettrica, così nella moneta la convenzione causa il valore indotto nel simbolo. Pertanto, il simbolo non è solamente la manifestazione formale della convenzione monetaria, ma anche il contenitore del valore indotto.
-che, quindi, la moneta è un bene collettivo, in quanto creato dalla convenzione sociale, ma di proprietà privata individuale perché da intendersi attribuita, a titolo originario, al portatore del simbolo in virtù dell'induzione giuridica;
-che fino ad oggi l'erogazione della moneta e' effettuata dalla banca centrale addebitando allo Stato ed alla Collettività l'intero ammontare senza corrispettivo e quindi conferendo solo la proprietà a titolo derivativo per il tempo limitato alla durata del prestito;
-che tale consuetudine interpretativa è da considerarsi contra legem, in quanto la fattispecie giuridica monetaria va necessariamente
considerata come espressione di un valore creato dalla medesima

collettività la quale viene, oggi, contestualmente all'emissione stessa, espropriata ed indebitata di tutti i valori monetari.
-che, allo stato attuale, nessuna legge indica il proprietario della moneta all'atto dell'emissione;
-che la moneta-carta viene presentata sotto la veste formale di falsa cambiale (ad es.: Lit. 100.000 pagabili a vista al portatore, f.to il governatore della Banca d'Italia);
-che è gran tempo ormai che si esca dall'equivoco di spacciare sotto la parvenza di valore creditizio il valore monetario. Infatti, per comprendere le differenze fondamentali tra moneta e credito è sufficiente riportarsi alle seguenti considerazioni:
A) il credito si estingue col pagamento, mentre la moneta continua a circolare dopo ogni transazione indefinitamente perché, come ogni unità di misura, è un bene ad utilità ripetuta;
B) il valore del credito è sottoposto al rischio dell'inadempimento, mentre il valore monetario è attuale e certo poiché, per l'induzione giuridica, la moneta è bene reale, oggetto di diritto di proprietà;
C) nel credito prima si determina il precetto normativo e poi lo si manifesta, mentre nella moneta prima viene creata la manifestazione formale (simbolo monetario) e successivamente, all'atto dell'emissione, per il tramite dell'accettazione, le si conferisce il valore. In altri termini, crea il valore della moneta non chi la emette, ma chi l'accetta;
D) il valore creditizio è causato dalla promessa del debitore, come avviene nella cambiale, mentre il valore monetario è causato dall'accettazione convenzionale della collettività;

-che attualmente il portatore della moneta ha la proprietà di valori illecitamente gravati di debito verso la banca centrale, di cui non ha la consapevolezza perché questo debito è senza scadenza e non è individuale ma collettivo;
-che su tali premesse il mercato viene dissanguato dalla grande usura del sistema bancario perché pretendere oggi di pagare un debito di denaro con altro denaro è come pretendere di pagare un debito con un altro debito. Poiché ciò è impossibile, a lungo andare, gli operatori economici si vedono costretti a pagare il debito non dovuto con l'esproprio dei loro beni. Solo così si può spiegare la c.d. conversione dei crediti bancari in capitale a rischio (pacchetti azionari) che costituisce la fase conclusiva dell'illecito arricchimento che trova la sua origine nel momento dell'emissione monetaria. A siffatto, paradossale stato di cose, non potrà porsi rimedio se non stabilendo chi sia il proprietario della moneta all'atto dell'emissione così colmando, con autorevole interpretazione giurisprudenziale, un vuoto legislativo ormai non più tollerabile.
-che, peraltro, la situazione de qua risulterebbe oltremodo aggravata nell'ipotesi in cui l'istante dovesse accedere al credito bancario. Infatti, la sua iniqua posizione di debitore originario della moneta viene ulteriormente onerata dagli interessi richiesti dall'istituto di credito che, siccome si configurano come accessori al bene principale (moneta) di proprietà dei cittadini, non sono dovuti. La situazione fattuale

testé espressa espone evidentemente il deducente all'inibizione, per fatto e colpa del sistema bancario e dell'emissione monetaria, della legittimazione giuridica, rectius "capacità giuridica'.

Pertanto, l'istante, come in atti rappresentato domiciliato e difeso,
CITA
la Banca d'Italia, in persona del Governatore legale corrente in Roma alla Via Nazionale a comparire innanzi al Tribunale di Roma, G.I. e sezione designandi, per l'udienza del ............... , ore e locali di rito. Con l'invito a costituirsi nei termini e modi di legge e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà in sua legittima dichiaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, così provvedere:
dichiarare la moneta un bene reale conferito, all'atto dell'emissione, a titolo originario, in proprietà di tutti i cittadini appartenenti alla collettività nazionale italiana, con conseguente declaratoria d'illegittimità dell'attuale sistema dell'emissione monetaria che trasforma la banca centrale da ente gestore ad ente proprietario dei valori monetari. Vinte le spese di lite.
-Avv Giuseppe Marzano-
-Avv. Berardino Ciucci-
-Dott. Proc. Antonio Pimpini-
In proprio e rappresentarmi e difendere nella presente procedura, ed in ogni sua occorrenda fase e grado, gli Avv.ti Giuseppe Marzano del Foro di Roma, Berardino Ciucci del Foro de L'Aquila ed il Dott. Proc. Antonio Pimpini del Foro di Chieti. Eleggo domicilio nello Studio in Roma alla Via . Traversari n. 55

**NOTIFICATO IL 24/06/1994**